

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE		PAG.
	PAG.	
ADONNINO e CORTESE: Abolizione delle tasse di autorizzazione e di funzionamento per gli istituti di istruzione privata. (5348)	29126	FRANZO: Passaggio nei corrispondenti gradi di gruppo B del personale di ruolo gruppo C delle ferrovie dello Stato. (5396) 29135
ANGELUCCI MARIO ed altri: Provvedimenti da parte del prefetto di Terni a carico di sindaci di amministrazioni comunali (già orale 2125)	29127	GRILLI: Contributo statale per edificio scolastico al comune di Travedona Monate (Varese). (5437). 29135
ANGELUCCI MARIO: Sistemazione degli assuntori di passaggi a livello alle dipendenze delle ferrovie dello Stato. (5444)	29127	GRILLI: Contributo statale per la costruzione di scuola rurale al comune di Gardano al Campo (Varese). (5439) 29136
BIANCO: Miglioramento delle comunicazioni ferroviarie nell'Italia meridionale. (5303)	29128	GRILLI: Contributo statale per un edificio scolastico al comune di Sesto Calende (Varese). (5440) 29136
BIANCO: Istituzione di vetture di terza classe sulle linee ferroviarie Napoli-Taranto e Salerno-Potenza e viceversa. (5304)	29128	GUADALUPI: Promozione di ufficiali, sottufficiali e militari dell'arma dei carabinieri del comando forze repressione banditismo. (5313) 29136
BORSELLINO: Scomparsa della streptomina dal libero commercio. (5205)	29129	GULLO: Cessione per comizi dei locali di pubblici spettacoli. (già orale 2124) 29137
BUCCIARELLI DUCCI: Passaggio in ruolo degli assuntori delle ferrovie dello Stato. (5420)	29129	LACONI: Rimborso spese sostenute dal comune di Bosa (Nuoro) per le carceri mandamentali. (5377) 29138
CAPALOZZA: Miglioramento del servizio dell'autolinea Ancona-Camerano (5298)	29130	LATORRE: Mantenimento in servizio di magazzino di stabilimento militare. (4596) 29138
CARONITI: Altezza minima per arruolamento nel corpo di pubblica sicurezza. (5458)	29130	LOZZA: Sospensione di assegno a civili militarizzati già in servizio in Africa Orientale italiana. (5261) 29138
CHATRIAN: Mantenimento alle armi dei militari delle ex colonie italiane. (5193)	29131	MAROTTA: Graduatoria definitiva del concorso a 283 posti di alunno d'ordine presso il Ministero e le intendenze di finanza. (5417) 29139
CHIARINI: Aiuti agli agricoltori e alla popolazione di Ghedi (Brescia) vittime di straripamenti. (5550)	29131	MARTINO GAETANO: Smobilitazione del preventivo di Druogno (Novara). (5267) 29139
COLASANTO ed altri: Trattamento doganale della benzina per elettrogeneratori di bordo. (5351)	29133	MICELI e SURACI: Soppressione del diretto n. 99 da Napoli a Reggio Calabria e fermata del diretto 85 alla stazione di Joppolo. (5316) 29140
CORNIA: Agevolazioni fiscali previste dalla legge 2 luglio 1949, n. 408 in materia di trasferimento di immobili di nuova costruzione. (5322)	29133	MICHELI: Modificazione degli orari sulla ferrovia Centrale Umbra (5338) 29140
FODERARO: Sistemazione in ruolo degli assuntori delle ferrovie dello Stato (5387)	29134	MIEVILLE: Fermata dei treni rapidi Roma-Milano a Parma. (5307) 29140
		MONTICELLI: Approvvigionamento idrico dei comuni e delle zone di bonifica della Maremma toscana. (4776) 29141

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 3 LUGLIO 1951

	PAG.
MORO ALDO: Provvedimenti a carico dei dirigenti amministrativi dell'ospedale militare del Celio. (5229)	29141
PETRONE: Bando di concorso ad uditore giudiziario. (5363)	29142
PETRONE: Concessione di una più alta decorazione alla memoria del maggiore di cavalleria in servizio permanente effettivo Marx Casaburi. (5354)	29142
POLANO: Progetto costruzione della linea ferroviaria Martis-Chilivani (Sardegna) (5330)	29142
SAMMARTINO: Soppressione di fermate di treni lungo la linea Campobasso-Termoli. (5414)	29143
SEMERARO SANTO: Servizio viaggiatori sul treno Brindisi-Napoli. (5368)	29143
TANASCO: Indennizzo ai cittadini italiani titolari di beni nell'originario territorio della Jugoslavia. (5506)	29143
TROISI: Esenzione dall'imposta di consumo del vino destinato al consumo del produttore manuale coltivatore del fondo. (4889)	29144

ADONNINO E CORTESE. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere se non creda opportuno promuovere un provvedimento per l'abolizione delle tasse di autorizzazione e di funzionamento per gli istituti di istruzione privati, almeno per quelli riconosciuti legalmente ». (5348).

RISPOSTA. — La richiesta avanzata è diretta a promuovere l'abolizione delle tasse di con-

cessione e funzionamento, dovute dagli istituti non governativi a norma degli articoli 3 e 11 della legge 19 gennaio 1942, n. 86, modificata dall'articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale 24 maggio 1945, n. 412.

« Dette tasse sono dovute — in misura peraltro assai modesta, come si rileva dalle unite copie delle tabelle annesse alla legge 19 gennaio 1942, n. 86 — a parziale compenso della vigilanza che lo Stato deve esercitare anche sulle libere istituzioni scolastiche.

« La libertà nell'insegnamento, che è valido presidio della formazione tecnica e morale dei cittadini, non può infatti sussistere sul piano storico senza un adeguato controllo statale, ch'è essenziale ed insopprimibile nel delicato settore della pubblica istruzione.

« E pertanto non si ritiene che sia opportuno promuovere un provvedimento per la abolizione dei suddetti tributi perché essi, in sostanza, altro non sono che normali tasse corrisposte per il rilascio dell'autorizzazione ad iniziare ed esercitare un'attività, talora assai lucrativa, e quindi non differiscono dalle tasse corrisposte per le autorizzazioni amministrative in genere.

« Non è nemmeno assecondabile la richiesta subordinata per l'abolizione delle tasse di concessione e funzionamento per gli istituti legalmente riconosciuti, perché ciò sarebbe in contrasto con la tecnica del tributo, sussistendo anche per gli istituti legalmente riconosciuti gli stessi motivi sopra indicati ».

Il Ministro
VANONI.

TABELLA A.

Tasse di istruttoria e di concessione e quota di funzionamento per gli istituti autorizzati.

DENOMINAZIONE	Tassa di istruttoria (a)	Tassa di concessione di apertura	Quota annua di funzionamento (per classe)	Tassa annua di funzionamento (per classe collaterale)
	Lire			
Scuole medie, scuole tecniche, scuole professionali femminili	300	250	200	100
Scuole e corsi di avviamento	150	100	50	30
Ginnasi superiori, licei classici e scientifici, istituti magistrali superiori, istituti tecnici superiori e scuole di magistero professionale per la donna.	500	300	200	150
Corsi non corrispondenti a classi di scuole regie .	400	500	250	150

(a) Soppressa dall'articolo 5 ultimo comma decreto legislativo luogotenenziale 24 maggio 1945, n. 412.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 3 LUGLIO 1951

TABELLA B.

Tasse di istruttoria e di concessione e quota annua per gli istituti pareggiati e non riconosciuti legali.

	Tassa di istruttoria (a)	Tassa di concessione per il riconoscimento legale e il pareggio	Per ogni classe degli istituti pareggiati	Per ogni classe collaterale degli istituti pareggiati	Per ogni classe degli istituti riconosciuti	Per ogni classe collaterale degli istituti riconosciuti
	Lire					
Scuole medie, scuole tecniche, scuole professionali femminili	1.000	100	400	300	600	400
Scuole e corsi di avviamento	500	50	100	75	150	100
Ginnasi superiori, licei classici e scientifici, istituti magistrali superiori, istituti tecnici superiori e scuole di magistero professionale per la donna	1.500	200	500	400	650	500
(a) Soppressa dall'articolo 5 ultimo comma decreto legislativo luogotenenziale 24 maggio 1945; n. 412.						

ANGELUCCI MARIO, FARINI E FORA. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per sapere se non ritenga necessario intervenire presso il prefetto di Terni perché ponga termine alla serie di provvedimenti arbitrari presi contro i sindaci di amministrazioni popolari, l'ultimo dei quali sospende dalle sue funzioni, per la durata di due mesi, il sindaco di Orvieto per avere concesso una sala di proprietà comunale per una conferenza tenuta da un parlamentare sul trentesimo anniversario della fondazione del Partito comunista italiano.

« Da tenere presente che l'uso di quella sala per manifestazioni pubbliche fu deliberata dalla Giunta comunale di Orvieto ed approvata con firma dello stesso prefetto di Terni fin dal 1947 ». (Già orale 2125).

RISPOSTA. — « La sospensione dalle funzioni di ufficiale di Governo del sindaco di Orvieto fu disposta ai sensi dell'articolo 159 del testo unico del 1915, in quanto il predetto amministratore, presente alla riunione tenutasi nel salone del palazzo comunale per la celebrazione del trentesimo anniversario della fondazione del Partito comunista italiano, avrebbe dovuto — per i suoi doveri di ufficiale di Governo — immediatamente ritirare l'autorizzazione precedentemente data per l'uso della sala per una conferenza culturale,

giusta il nulla-osta della soprintendenza ai monumenti ed alla galleria dell'Umbria, essendo la conferenza stessa degenerata in un comizio politico.

« Il sindaco di Orvieto — venendo meno ai suoi obblighi — ha violato le disposizioni di legge che disciplinano l'uso dei monumenti nazionali soggetti a vincolo artistico, quale la sede comunale di quella città, e le disposizioni richiamate dalla Prefettura, per le quali è tassativamente vietato l'uso dei beni demaniali e patrimoniali dei comuni per fini diversi da quelli ai quali sono destinati a beneficio della collettività ».

Il Ministro
SCELBA.

ANGELUCCI MARIO. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere quali provvedimenti intenda prendere per la sistemazione degli assuntori di passaggi a livello, i quali prestano servizio alle dipendenze delle ferrovie dello Stato, con contratti che privano gli interessati di quei benefici che godono gli altri ferrovieri ». (5444).

RISPOSTA. — « Non è possibile sistemare a ruolo gli assuntori ferroviari in base al decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, perché i medesimi non fanno parte del personale fer-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 3 LUGLIO 1951

roviano, ma sono terzi che assumono l'espletamento di determinati servizi stipulando di volta in volta appositi contratti d'opera.

« Né si ritiene di provocare apposito provvedimento legislativo per la sistemazione a ruolo degli assuntori, perché ciò comporterebbe la soppressione delle assuntorie, con un ingiustificato ed ingente aggravio di spesa.

« Infatti sono concessi in assuntoria servizi di modestissima importanza che non giustificano l'impiego di agenti ferroviari e per i quali, anche quando l'estensione dell'orario è ragguardevole, il lavoro effettivo si riduce a qualche ora giornaliera.

« Devesi d'altro canto notare che anche per una gran parte degli interessati la soppressione delle assuntorie sarebbe dannosa.

« Tali sono ad esempio tutti i coadiutori che verrebbero licenziati per essere sostituiti con personale ferroviario e anche quegli assuntori che non avendo i necessari requisiti per essere sistemati a ruolo, verrebbero parimenti estromessi dal servizio.

« Infine anche quelli che venissero sistemati verrebbero a perdere i proventi dei loro familiari utilizzati come coadiutori e non avrebbero più la possibilità di far subentrare come assuntore qualche loro familiare, come oggi non di rado viene praticato, quando, per cause indipendenti dalla loro volontà, non possano più prestare servizio.

« Per quanto riguarda il trattamento degli assuntori in genere, e quindi anche degli assuntori di passaggi a livello, si fa presente che i corrispettivi per le prestazioni di detti lavoratori sono stati notevolmente migliorati con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 ottobre 1946, n. 405, e con la legge 14 febbraio 1949, n. 40.

« Per effetto di tale ultima legge, infatti, le retribuzioni degli assuntori di passaggio a livello sono, in linea di massima, stabilite mediante ragguaglio con lo stipendio degli agenti ferroviari adibiti a mansioni assimilabili a quelle degli assuntori ai quali viene corrisposta anche l'indennità di carovita nella stessa misura dei dipendenti statali, la tredicesima mensilità, l'indennità di malaria nella misura ed alle condizioni stabilite per il personale ferroviario ed il trattamento di infortunio nonché particolari agevolazioni nei concorsi banditi dalle ferrovie dello Stato per determinate qualifiche.

« In base a decreto del Ministro del lavoro in data 8 novembre 1949, gli assuntori di passaggio a livello sono in genere ammessi all'assistenza sanitaria dell'E.N.P.A.S., mentre a quelli che di detta assistenza non possano be-

neficiare l'Amministrazione concede, a domanda, nel caso di malattia propria o dei propri familiari congrue elargizioni.

« Inoltre gli assuntori fruiscono, di norma, dell'uso gratuito dell'alloggio e, talvolta, anche di un modesto appezzamento di terreno.

« Si fa presente infine che è in corso di studio la possibilità di concedere agli assuntori un trattamento di buonuscita e le assicurazioni sociali ».

Il Ministro
CAMPILLI.

BIANCO. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per sapere se, al fine di rendere meno disagiata le comunicazioni ferroviarie dell'Italia meridionale, non ravvisi la opportunità di istituire una seconda coppia di automotrici sulla linea Napoli-Taranto con partenza da Napoli nelle ore del mattino e ritorno nelle ore serali, tenendosi presente che all'accoglimento di questa legittima richiesta si potrebbe facilmente pervenire mediante ritocchi agli orari e prolungamento dei servizi di automotrici attualmente esistenti nel tratto Napoli-Potenza e Salerno-Potenza ». (5303).

RISPOSTA. — « La istituzione di una nuova coppia di treni rapidi automotrici fra Napoli e Taranto, con partenza da Napoli nelle ore del mattino e ritorno nelle ore serali, richiederebbe l'aumento di altri mezzi leggeri, la cui disponibilità è tuttora scarsa.

« Né è possibile utilizzare le automotrici impiegate per le comunicazioni fra Salerno e Potenza o Napoli e Potenza modificandone l'orario e prolungandole su Taranto come proposto, per realizzare le nuove comunicazioni richieste, in quanto non esistono corse automotrici facenti capo a Napoli per o da Potenza e nelle ore del mattino non vi sono treni effettuati con detti mezzi neanche in origine da Salerno verso Potenza. I treni automotrici che nelle ore pomeridiane si effettuano fra Salerno e Potenza sono inoltre già al massimo della percorrenza giornaliera loro consentita dalle caratteristiche tecniche costruttive e non possono quindi essere ulteriormente utilizzate per nuovi servizi ».

Il Ministro
CAMPILLI.

BIANCO. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per sapere se, al fine di venire incontro alle categorie più disagiate, non ravvisi la opportunità di istituire anche la terza classe sulle automotrici in servizio sulle linee Napoli-Taranto e Salerno-Potenza e viceversa ». (5304).

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 3 LUGLIO 1951

RISPOSTA. — « L'estensione del servizio di terza classe a tutti i treni automotrici che attualmente non lo hanno è in programma presso l'Amministrazione ferroviaria, la quale vi provvede mano mano che la disponibilità dei mezzi lo può consentire, tenuto presente che l'estensione di tale servizio richiede un maggiore impiego di automotrici per la prevedibile maggiore affluenza dei viaggiatori, che non potrebbe essere fronteggiata con gli stessi mezzi attualmente utilizzati per il servizio di sola prima e seconda classe.

« In particolare la frequentazione dell'attuale coppia di treni rapidi fra Napoli e Taranto e in specie quella degli altri treni effettuati con automotrici fra Salerno e Potenza, è tale che viene sorpassato spesso il numero dei posti a disposizione, per cui una eventuale assegnazione del servizio di terza classe, senza un aumento della composizione dei treni, darebbe certamente luogo ad inconvenienti.

« Comunque per venire incontro alle categorie più disagiate, come richiesto, con il nuovo orario dei treni in vigore dal 20 maggio, si effettua nelle ore pomeridiane, in cui più sentita è la necessità, il prolungamento della coppia di treni 1951 e 1948 da S. Cignano a Potenza e viceversa in modo da realizzare una nuova comunicazione fra Potenza e Salerno con servizio anche di terza classe ».

Il Ministro
CAMPILLI.

BORSELLINO. — *All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — « Per conoscere quali sono i motivi che hanno determinato la scomparsa della streptomina dal libero commercio con grave danno della popolazione, specie dei ceti meno abbienti, dato il notevole uso di detto antibiotico, e se non sia in grado di dare opportune assicurazioni che un rimedio di così alta utilità non venga più a mancare ». (5205).

RISPOSTA. — « Nei primi mesi del corrente anno si è avvertita nel paese una notevole rarefazione di streptomina, farmaco che attualmente è di esclusiva produzione estera.

« Aggiungasi che anche nel paese di maggiore produzione questo antibiotico (U.S.A.) sono stati dall'inizio del corrente anno disposti un severo controllo sulla produzione stessa e sensibili restrizioni nelle concessioni dei permessi d'esportazione. È facile comprendere come tali provvedimenti abbiano accentuato nel paese il senso di preoccupazione per il reperimento in avvenire del prezioso

farmaco ed indotto gli stessi malati a costituirsi delle scorte nei limiti delle proprie disponibilità economiche.

« Questo Alto Commissariato con vigile ed attenta azione segue il flusso delle importazioni del farmaco in Italia per facilitarle ed accelerarle al massimo e mantiene sugli importatori e sui grossisti il controllo circa la distribuzione della streptomina. Sia agli uni che agli altri è stato fatto obbligo di segnalare periodicamente agli Uffici sanitari provinciali e a questo Alto Commissariato i quantitativi di antibiotico ricevuto e distribuito nel mese agli acquirenti delle rispettive provincie, indicando altresì i nominativi e gli indirizzi di essi. Ciò ha pur permesso una adeguata vigilanza sulle farmacie.

« Con questi elementi gli Uffici sanitari provinciali, sono in grado di conoscere agevolmente e più rapidamente i quantitativi di detto medicamento immesso al consumo ed esercitare un efficace e rapido controllo su eventuali occultamenti e ristagni dell'antibiotico.

« Si fa infine presente che questo Alto Commissariato ha continuato ad inviare mensilmente agli Uffici sanitari provinciali gli abituali quantitativi di streptomina per la distribuzione gratuita ai sanatori ed ai degenti poveri a domicilio.

« Tali invii, nei mesi di maggiore carenza (marzo e aprile 1951) sono stati aumentati nella misura consentita dalle disponibilità.

« La deficienza del farmaco è oggi nettamente ridotta e, dal mese di maggio, tende decisamente alla normalizzazione in rapporto al graduale aumento delle importazioni effettuate sia a mezzo dei privati canali di commercio che di questo Alto Commissariato.

« La totale immissione mensile di streptomina al consumo, ivi compresa la quota distribuita gratuitamente da questo Alto Commissariato è ormai tale da non giustificare particolari preoccupazioni e da rispondere al fabbisogno nazionale che, comunque, si prevede possa essere completamente coperto a breve scadenza di tempo ».

L'Alto Commissario
COTELLESA.

BUCCIARELLI DUCCI. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere se non ravvisi l'opportunità di proporre provvedimenti diretti a consentire il passaggio in ruolo degli assuntori, i quali attualmente prestano servizio presso i passaggi a livello delle ferrovie dello Stato,

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 3 LUGLIO 1951

« Tale categoria di lavoratori infatti non gode né di riposi settimanali, né del periodo di ferie annuali, né è garantita da assicurazione contro le malattie, l'invalidità e la vecchiaia ». (5420).

RISPOSTA. — « Non è possibile sistemare a ruolo gli assuntori ferroviari in base al decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, perché i medesimi non fanno parte del personale ferroviario, ma sono terzi che assumono l'espletamento di determinati servizi stipulando di volta in volta, appositi contratti d'opera.

« Né si ritiene di provocare apposito provvedimento legislativo per la sistemazione a ruolo degli assuntori, perché ciò comporterebbe la soppressione delle assuntorie, con un ingiustificato ed ingente aggravio di spesa.

« Infatti sono concessi in assuntoria servizi di modestissima importanza che non giustificano l'impiego di agenti ferroviari e per i quali, anche quando l'estensione dell'orario è ragguardevole, il lavoro effettivo si riduce a qualche ora giornaliera.

« Devesi d'altro canto notare che anche per una gran parte degli interessati la soppressione delle assuntorie sarebbe dannosa.

« Tali sono ad esempio tutti i coadiutori che verrebbero licenziati per essere sostituiti con personale ferroviario e anche quegli assuntori che non avendo i necessari requisiti per essere sistemati a ruolo, verrebbero parimenti estromessi dal servizio.

« Infine anche quelli che venissero sistemati verrebbero a perdere i proventi dei loro familiari utilizzati come coadiutori e non avrebbero più la possibilità di far subentrare come assuntore qualche loro familiare, come oggi non di rado viene praticato, quando, per cause indipendenti dalla loro volontà, non possano più prestare servizio.

« Non è esatto che gli assuntori di passaggio a livello non fruiscano delle ferie e dei riposi settimanali, che, anzi, i detti riposi e ferie sono espressamente previsti nel Capitolato, salvo costituzione a cura e spese degli interessati.

« Peraltro, in occasione del rifacimento dei Capitolati verrà loro attribuita una maggiorazione del 18 per cento sul corrispettivo globale loro spettante a termini di contratto, a titolo di rimborso delle spese che sostengono per farsi sostituire nelle giornate di ferie e di riposo settimanale.

« È in corso di studio la possibilità di concedere agli assuntori un trattamento di buonuscita e le assicurazioni sociali, e non

si mancherà di esaminare eventuali, ulteriori provvedimenti che valgano a migliorare le loro condizioni ».

Il Ministro
CAMPILLI.

CAPALOZZA. — *Al Ministro dei trasporti.*

« Per sapere se non ritenga di dover intervenire presso la Società di autolinee concessionaria per la regolarizzazione il miglioramento del servizio Ancona-Camerano, che interessa in modo particolare gli operai di Ancona, Tavernelle, Varano ed altre località, dato che a Camerano ha sede uno dei più grandi e importanti stabilimenti industriali della provincia ». (5298).

RISPOSTA. — « Al riguardo si comunica che l'Ispettorato compartimentale per le Marche, venuto a conoscenza che il servizio veniva svolto in maniera irregolare, ha invitato l'Azienda concessionaria ad eliminare gli inconvenienti ed a renderlo più efficiente.

« Assicuro comunque di aver impartito al predetto ufficio le opportune istruzioni perché venga subito eliminata ogni eventuale irregolarità o deficienza che dovesse ancora verificarsi e perché il servizio stesso venga, ove del caso, intensificato e migliorato in modo da soddisfare adeguatamente a tutte le esigenze di traffico della zona ».

Il Ministro
CAMPILLI.

CARONITI. — *Al Ministro dell'interno.*

« Per sapere se risponde a verità il fatto che ai fini dell'arruolamento nel Corpo della pubblica sicurezza sia necessario che l'aspirante abbia il requisito dell'altezza di metri 1,68; e se, in questo caso, non ritenga di procedere alla abrogazione di tale disposizione, essendo essa lesiva agli interessi dei siciliani e dei sardi, che, in genere, hanno una statura inferiore alla richiesta. E per conoscere, altresì, se non ritenga che i meridionali, nella maggior parte dei casi, tanto più sono alti, quanto più sono soggetti ad essere vittime della tisi ». (5458).

RISPOSTA. — « Il regolamento del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, richiede per l'arruolamento nel Corpo stesso, tra gli altri requisiti, il possesso di una statura « non inferiore a metri 1,65 ».

« Trattasi cioè di un *minimum* indispensabile, che, evidentemente, non toglie all'Amministrazione la facoltà di operare la scelta

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 3 LUGLIO 1951

— scelta facilitata nel caso dal rilevante numero di aspiranti — tra gli elementi fisicamente più prestanti.

« Ora, della prestantza fisica l'altezza è, come è noto, il coefficiente di più evidente incidenza; epperò l'Amministrazione, nel suo stesso interesse, non solo può, ma deve tale requisito richiederlo in sommo grado per gli agenti di pubblica sicurezza, in quanto spesso la sola presenza di una guardia ben prestante può risolvere situazioni pericolose.

« Nelle polizie di tutti gli Stati il requisito dell'altezza è particolarmente curato, né vi è motivo, per la polizia italiana, di distaccarsi da tale criterio.

« I dati statistici stanno a dimostrare non essere esatta l'asserzione che il sistema di selezione nuoccia « ai siciliani ed ai sardi che, in genere, hanno statura inferiore a quella richiesta ».

« Su cento arruolati, infatti, oltre un quarto proviene dalle due isole, mentre rispetto a quella nazionale il per cento della popolazione è di appena 8,50.

« A formare il giudizio di idoneità fisica all'arruolamento, concorre la triade morfometrica altezza, perimetro toracico, peso, triade dalla quale si desume l'indice di robustezza.

« È l'indice di robustezza e non la sola altezza, quindi, che definisce l'idoneità, epperò il timore di una maggiore mortalità, sia generale che tubercolare in specie, non ha ragione d'essere ».

Il Ministro
SCELBA.

CHATRIAN. — *Al Ministro della difesa.*
— « Per conoscere se non ritenga di disporre urgentemente che i militari sin qui trattenuti, perché residenti nelle ex colonie italiane, i quali, facendovi ritorno, si vedrebbero votati a squallida miseria e a grave disagio morale, possano, a domanda, essere ulteriormente trattenuti alle armi. Trattasi di un numero non rilevante di benemeriti, che molto hanno dato, molto perduto, molto sofferto, e che perciò meritano umana e militare solidarietà, non contrastante, dall'altra parte, con insuperabili esigenze militari ». (5193).

RISPOSTA. — « Com'è noto, il trattenimento in servizio dei militari già residenti nei territori coloniali, che in conseguenza della situazione venutasi a creare al termine della guerra non avevano la possibilità di raggiungere tali territori, venne disposto in via temporanea e solo allo scopo di venire incontro agli interessati, in considerazione delle parti-

colari condizioni di disagio nelle quali gli stessi erano venuti a trovarsi.

« Reso possibile il ritorno nei territori delle ex colonie, i motivi che avevano consigliato l'adozione del provvedimento inteso a trattenere in servizio i militari in questione sono venuti a cadere, e pertanto questo Ministero ha emanato, in materia, le seguenti disposizioni:

a) il personale che ha già ottenuto l'autorizzazione al ritorno nelle ex colonie di residenza, dovrà essere collocato in congedo con quattro mesi di preavviso;

b) il personale che non risulta in possesso dell'autorizzazione di cui sopra, dovrà essere invitato a farne richiesta — entro un mese dalla data dell'invito — al Ministero dell'Africa italiana, Direzione generale affari politici, mediante apposita domanda da inoltrare per il tramite della competente Direzione generale di ciascuna Forza armata,

c) il personale di cui alla precedente lettera b), durante l'espletamento della pratica di ritorno nella ex colonia continuerà ad essere trattenuto in servizio, ad eccezione, beninteso, di coloro che non presenteranno la domanda entro il termine di un mese;

d) il personale che otterrà l'autorizzazione al ritorno nella ex colonia dovrà essere collocato in congedo entro quattro mesi dalla notificazione del permesso di rientro;

e) il personale al quale l'autorizzazione suddetta sarà rifiutata, rimarrà in servizio sino a nuove disposizioni.

« Si aggiunge, inoltre, che, giusta intese intercorse con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, al personale che ha ottenuto o che otterrà il permesso di rientro, saranno rimborsate le spese di viaggio — via mare — in terza classe, a condizione che il viaggio si effettui entro tre mesi dalla data di congedamento.

« Successivamente, però, sono state prospettate difficoltà di ordine morale e materiale che il personale in questione, una volta rientrato nel territorio delle ex colonie, dovrebbe affrontare e, in relazione a ciò, questo Ministero si riserva di esaminare la possibilità di attuare una migliore soluzione della questione ».

Il Ministro
PACCIARDI.

CHIARINI. — *Al Ministri dell'agricoltura e foreste e dei lavori pubblici.* — « Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare, in forma concreta, ed urgente, per aiutare gli

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 3 LUGLIO 1951

agricoltori e la popolazione di Ghedi (Brescia) vittime di quattro straripamenti in quaranta giorni del torrente Garza, con gravissimi danni a vaste colture agricole ed alle modeste abitazioni dei contadini.

« L'interrogante domanda, inoltre, che vengano adottati dalle competenti autorità provvedimenti atti ad evitare il ripetersi di simili disastri, creando una rete di canali capace di impedire gli straripamenti del Garza stesso ». (5550).

RISPOSTA. — « Il torrente Garza, nel suo ultimo tratto tra Santa Giustina e La Motta di Ghedi, dove attualmente termina, spaglia le sue acque attraverso alcune bocche su di una zona (brughiera di Ghedi e Montichiari) avente l'estensione di circa 1166 ettari.

« Tale fenomeno naturale migliora la composizione di quei terreni, essendo le acque del Garza ricche di limo, e nel contempo impingua e sopraeleva la falda freatica esistente, da cui traggono origine diversi fontanili utilizzati a scopo irriguo.

« Lo spaglio delle acque del Garza è quindi da considerare un beneficio riconosciuto dagli stessi proprietari dei terreni, i quali si sono riuniti in consorzio volontario ed hanno costituito a favore ed a carico dei loro fondi la servitù di ricevere e spagliare sopra di essi le acque defluenti.

« Non ha aderito al consorzio una piccola percentuale proprietaria di solo 100 ettari, per i quali i comuni di Ghedi e di Brescia, con regolari delibere, hanno assunto l'impegno di tener sollevata ed indenne l'amministrazione dello Stato da ogni onere e responsabilità che potesse derivare dallo spaglio.

« Non sembra pertanto di dover identificare gli straripamenti cui si allude negli spagli del Garza; ma piuttosto in una rottura d'argine verificatasi in un piccolo canale di proprietà privata, che deriva dal Garza mediante bocca libera.

« In conseguenza di tale rottura le acque del canale hanno invaso le campagne circostanti ed in parte si sono convogliate in un altro canale denominato Fossadazzo, che attraversa in periferia l'abitato di Ghedi con sezione che in alcuni punti è stata notevolmente ristretta dalla costruzione di case eseguite nel periodo post-bellico.

« In questo tratto ed a causa della ristrettezza della sezione, le acque del Fossadazzo hanno debordato e sorpassando l'adiacente strada a fondo naturale, sono andate a scaricarsi in una cava, scavata a scopo bellico dai tedeschi, nella quale in questi ultimi anni

sono sorte disordinatamente delle modestissime abitazioni.

« Un certo pericolo si è verificato per alcune di queste abitazioni ed il Genio civile di Brescia, in via prudenziale, ha fatto sgomberare gli abitanti di due case per il tramite delle autorità locali, alle quali ha suggerito i provvedimenti d'urgenza atti ad ovviare, provvisoriamente, ogni pericolo in attesa della tamponatura della falla apertasi nel canale.

« Il Ministero dei lavori pubblici è poi intervenuto con la concessione al comune di Ghedi di un sussidio di lire 1.206.660 pari al 50 per cento della spesa occorrente per la esecuzione dei lavori di riparazione dei danni causati dalla esondazione ai sensi delle leggi 30 giugno 1904, n. 293 e 21 marzo 1907 n. 112.

« Nessuna lamentela è invece pervenuta per l'allagamento delle campagne ed infatti esso può essere considerato come un più ampio spaglio.

« Da tutto quanto sopra deve rilevarsi come non sia il caso di parlare di disastri: peraltro è da aggiungere che — come si è riscontrato — i canali derivatori e dissipatori delle piene del Garza sulla zona di spaglio, cui anche si accenna nell'interrogazione, abbisognano di lavori di sistemazione e di ampliamento.

« Tali lavori rientrano nella competenza del cennato Consorzio volontario della zona di spaglio, il quale potrebbe, per l'esecuzione, beneficiare eventualmente di contributi statali.

« Recentemente l'autorità prefettizia ha convocato i rappresentanti del Consorzio ed è stato demandato ad una commissione presieduta dal sindaco di Ghedi, nella sua duplice qualità di sindaco e presidente del Consorzio volontario della zona di spaglio, l'incarico di elaborare il programma delle opere da eseguire ai fini di una migliore regolazione dello spaglio delle piene sulla zona in parola.

« Risulta che le proposte della commissione sono state già presentate al Provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Lombardia.

« Tali proposte riguardano la esecuzione di lavori di competenza del Ministero dei lavori pubblici, in quanto rivolti ad una migliore regimazione del Garza, deviando in altri corsi una parte delle portate di piena, e riguardano anche un miglioramento dell'attuale sistema di spaglio delle acque residue.

« Soltanto per questi ultimi lavori, per i quali non risulta tuttavia presentato fino ad oggi alcun progetto organico, potrà venire esaminato se sussistano le condizioni per la concessione, da parte del Ministero dell'agri-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 3 LUGLIO 1951

coltura, dei contributi previsti dalla legge della bonifica.

« Ad ogni modo, la questione è all'esame dei competenti organi locali ed il Ministero dell'agricoltura e delle foreste non mancherà, dopo che ne siano stati definiti gli aspetti tecnici, di prendere nella più benevola considerazione le richieste di contributi nella spesa, sempre che questa risulti ammissibile, a termini della legge di bonifica, ed in relazione anche alle disponibilità finanziarie ».

Il Ministro dell'agricoltura e foreste
SEGNÌ.

COLASANTO, MAZZA, PALENZONA, NUMEROSO E BORSELLINO. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere le ragioni per cui la benzina per l'azionamento dei piccoli elettrogeneratori di bordo, che alimentano le lampade per la pesca luminosa, non viene ceduta schiava dogana, come i carburanti per i motori dei relativi natanti.

« Il segnalato inconveniente danneggia gravemente le aziende pescherecce specialmente le minori.

« In più, incide direttamente sul magrissimo salario dei lavoratori, perché, dato il vigente sistema di retribuzione « alla parte » il costo di detta benzina è compreso nelle spese gravanti in comune sull'equipaggio e sull'armatore ». (5351).

RISPOSTA. — « La benzina consumata per l'azionamento dei piccoli elettrogeneratori installati a bordo dei natanti per alimentare le lampade elettriche da pesca non può essere esonerata dall'imposta di fabbricazione dati i gravi inconvenienti cui l'attuazione di siffatta agevolazione darebbe luogo.

« In proposito si fa osservare che al Ministero delle finanze sono pervenute ripetute segnalazioni e proteste per abusi che si commetterebbero in materia, da parte di organizzazioni clandestine che eserciterebbero un illecito commercio di benzina sottratta agli usi per i quali è concessa l'esenzione.

« È risultato infatti, in seguito ad indagini esperite dalla competente Direzione generale delle dogane, che in diverse zone portuali, e specialmente in quelle di Napoli e di Livorno, notevoli quantitativi di benzina, distribuiti liberi da imposta di fabbricazione, a termini dell'articolo 62 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, in quanto destinati a provvista di bordo dei motopescherecci, sono stati invece distratti fraudolentemente da tale uso per impiegarli all'interno del paese nei comuni usi di carburazione di autoveicoli,

dando luogo così ad un'illecita speculazione a danno sia dell'Amministrazione finanziaria che dello stesso prodotto, normalmente soggetto ad imposta di fabbricazione.

« Estendendo il privilegio tributario, già concesso per la benzina destinata a provvista di bordo, anche alla benzina occorrente per la produzione di fonti luminose, quando peraltro è stata già concessa per detto scopo l'esenzione a favore del petrolio (articolo unico della legge 9 maggio 1950, n. 202), si agevolerebbe ancora di più l'illecito commercio del prodotto, il che ovviamente non può essere consentito dall'Amministrazione finanziaria ».

Il Ministro
VANONI.

CORNIA. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere in base a quale norma giuridica l'Ispettorato regionale delle imposte di Bologna, richiamandosi alla circolare 30 gennaio 1951, n. 122095, della Direzione generale delle tasse, abbia impartito istruzioni ai dipendenti uffici del registro, affinché le agevolazioni fiscali previste dalla legge 2 luglio 1949, n. 408, in materia di trasferimento di immobili di nuova costruzione, non siano ulteriormente applicate (venendo per di più revocate quelle già concesse) in tutti quei casi in cui l'atto di trasferimento non porti esplicito richiamo alla legge predetta e non contenga espressa menzione del carattere « non di lusso » dell'immobile.

« Si osserva in proposito che, non esistendo nella legge in parola alcun accenno a tali obblighi formali, non è giuridicamente ammissibile che, attraverso una postuma circolare ministeriale, si possano comunque eludere le finalità e restringere i limiti di azione della legge stessa; ma soprattutto si osserva che grave violazione di ogni norma morale, oltre che giuridica, costituirebbe l'affacciata pretesa di attribuire ad una simile circolare, riservata ad uso interno degli uffici e tuttora sconosciuta alla grande massa del pubblico, un qualsiasi effetto retroattivo, in quanto una tale procedura rivestirebbe tutti i caratteri di un vero e proprio abuso della altrui buona fede e un atto di inconcepibile sopraffazione dello Stato nei confronti del contribuente ». (5322).

RISPOSTA. — « Secondo quanto riguarda la questione di cui sopra, gli Uffici del registro del compartimento di Bologna negherebbero, a seguito di circolare diramata dall'Ispettorato compartimentale, le agevolazioni tributarie accordate con la legge 2. luglio 1949,

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 3 LUGLIO 1951

n. 408, per facilitare la costruzione e il commercio degli immobili di nuova costruzione, in tutti quei casi in cui gli atti presentati per la formalità della registrazione non contengano l'esplicito riferimento alla legge di favore e la dichiarazione che l'immobile non ha le caratteristiche di lusso fissate dal decreto ministeriale 7 gennaio 1950.

« In merito si assicura che da accurate indagini svolte è risultato che nessuna circolare è stata diramata dall'Ispettorato compartimentale delle tasse di Bologna per commentare o chiarire le istruzioni ministeriali numero 122095 del 30 gennaio con le quali si è inteso eliminare le incertezze verificatesi in sede di applicazione delle suindicate norme di favore.

« Si assicura inoltre che l'Amministrazione finanziaria ha sempre ritenuto che non sia obbligatorio inserire nel contesto dell'atto alcuna dichiarazione delle parti contraenti di riferimento alla legge 2 luglio 1949, n. 408, od attestante che l'immobile oggetto della convenzione, sottoposta alla formalità, non ha le caratteristiche di lusso di cui al decreto ministeriale 7 gennaio 1950, perché nulla prescrive al riguardo la legge medesima.

« Le dichiarazioni, necessarie al fine di mettere in condizione l'ufficio del registro di concedere il trattamento di favore previsto dalla legge succitata, possono pertanto essere rese anche su foglio a parte, purché siano prodotte al detto ufficio contemporaneamente all'atto di cui si chiede la formalità della registrazione, onde evitare che in tal momento si rendano esigibili le imposte ordinarie ».

Il Ministro
VANONI.

FODERARO. — *Al Ministro dei trasporti.*
— « Per conoscere se e quali provvedimenti intenda adottare per la sistemazione in ruolo degli assuntori di passaggi a livello, che prestano servizio alle dipendenze dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, privi di ogni forma di assistenza e di quei benefici che vengono goduti da tutti gli altri ferrovieri. Tale benemerita classe di ferrovieri, investita di attribuzioni e di responsabilità di particolare rilievo, è ancora legata all'Amministrazione ferroviaria con contratti di vecchia istituzione, non gode dei riposi settimanali e delle ferie annuali malgrado presti un servizio di 24 ore su 24 ». (5387).

RISPOSTA. — « Non è possibile sistemare a ruolo gli assuntori ferroviari in base al decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, perché

i medesimi non fanno parte del personale ferroviario non di ruolo, ma sono terzi che assumono l'espletamento di determinati servizi, stipulando, di volta in volta, appositi contratti d'opera.

« Né si ritiene di provocare apposito provvedimento legislativo per la sistemazione a ruolo di detti assuntori, perché ciò comporterebbe la soppressione delle assuntorie, con un ingiustificato rilevante aggravio di spesa.

« Devesi d'altro canto notare che anche per una gran parte degli interessati, la soppressione delle assuntorie sarebbe dannosa.

« Tali sono infatti tutti i coadiutori che verrebbero licenziati per essere sostituiti con personale ferroviario e anche quegli assuntori che non avendo i necessari requisiti per essere sistemati a ruolo, verrebbero parimenti estromessi dal servizio.

« Infine anche quelli che venissero sistemati, verrebbero a perdere i proventi dei loro familiari utilizzati come coadiutori e non avrebbero più la possibilità di far subentrare come assuntore qualche loro familiare, come oggi non di rado viene praticato, quando, per cause indipendenti dalla loro volontà, non possano più prestare servizio.

« Gli assuntori fruiscono, di norma, dell'alloggio gratuito a beneficio dell'assistenza sanitaria E.N.P.A.S., dell'indennità di malaria e del trattamento d'infortunio praticato ai ferrovieri.

« Per quanto riguarda l'entità del servizio giornaliero prestato dagli assuntori va tenuto presente che questo anche quando abbia una ragguardevole durata, comporta in genere prevalentemente il semplice presenziamento degli impianti, mentre le prestazioni attive si riducono a poche ore.

« Non è esatto che gli assuntori di passaggio a livello non fruiscono delle ferie e dei riposi settimanali, che anzi i detti riposi e ferie sono espressamente previsti nei capitoli salvo sostituzione a cura e spese degli interessati.

« In occasione del prossimo rifacimento dei capitoli verrà estesa anche agli assuntori di passaggio a livello la maggiorazione del 18 per cento, presentemente percepita dagli assuntori di stazione, sul corrispettivo globale loro spettante, a termini di contratto, a titolo di rimborso delle spese che sostengono per farsi sostituire nelle giornate di ferie e di riposo settimanale.

« È inoltre in corso di studio la possibilità di concedere agli assuntori un trattamento di buonuscita e le assicurazioni sociali ».

Il Ministro
CAMPILLI.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 3 LUGLIO 1951

FRANZO. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per sapere se non ritenga rispondente a criteri di equità e di opportunità presentare al Parlamento un disegno di legge che consenta al personale di ruolo del gruppo C delle ferrovie dello Stato in possesso di licenza di scuola media inferiore conseguita anteriormente all'assunzione e con almeno 10 anni di servizio di ruolo in atto adibito a mansioni di concetto, il passaggio nei corrispondenti gradi di gruppo B.

« L'interrogante in merito alla avanzata proposta fa presente:

1°) che nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato una cospicua aliquota di personale del ruolo degli uffici di gruppo C, in possesso di licenza di scuola media inferiore conseguita anteriormente alla entrata in servizio, esplica mansioni di concetto identiche a quelle espletate dal personale di gruppo B;

2°) che la maggioranza dell'attuale personale di gruppo B è composta di agenti non in possesso di diploma di scuola media superiore e che ebbero accesso a tale gruppo beneficiando di particolari disposizioni transitorie;

3°) che analogo provvedimento è stato adottato a favore del personale del Ministero di grazia e giustizia in base alla legge 24 dicembre 1949, n. 983, articolo 6, e, recentemente, anche a favore del personale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ». (5396).

RISPOSTA. — « La questione in oggetto è stata più volte, ed anche di recente, esaminata dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, ma non si è mai ravvisata la possibilità di adottare provvedimenti del genere di quelli proposti.

« L'utilizzazione di qualche agente di gruppo C (e non, in verità, di una cospicua aliquota di essi) in mansioni proprie di gruppo B, è fatto di natura transitoria, tuttora legato al periodo bellico, ma ormai in via di normalizzazione.

« Non può ritenersi esatta l'affermazione che la maggioranza dell'attuale personale di gruppo B dell'Amministrazione ferroviaria sia composta di agenti sprovvisti del titolo di studio di scuola media superiore.

« Il regolamento del personale delle ferrovie dello Stato del 1925 richiede tale titolo per l'assunzione nei ruoli di gruppo B dell'amministrazione, e quegli agenti che, assunti senza concorso anteriormente a quella data, ne risultarono sprovvisti furono ammessi, una

tantum, a sostenere appositi esami di idoneità per l'inquadramento in detto gruppo.

« Il provvedimento di legge suggerito porterebbe probabilmente a favorire parte di quel personale che non superò detti esami di qualificazione e non vi partecipò.

« Giova tener presente, però, che il personale di gruppo C dell'Amministrazione ferroviaria gode di un trattamento di carriera sostanzialmente diverso da quello in vigore nelle altre pubbliche amministrazioni.

« Mentre in esse, infatti, detto personale è tenuto a svolgere tutta la sua carriera nello stesso gruppo C, nell'Amministrazione ferroviaria è ammesso al passaggio ai corrispondenti gradi del gruppo B ogni qual volta venga in possesso del prescritto titolo di studio ed è altresì scrutinabile per la promozione dal grado VI gruppo C al grado V gruppo A (gerarchia ferroviaria), dopo superato un esame d'idoneità.

« Sotto questo particolare aspetto perdono rilievo i riferimenti ai provvedimenti adottati dai Ministeri di grazia e giustizia (legge 983/1949 sulla soppressione del ruolo degli aiutanti di cancellerie e segreterie giudiziarie) e poste e telecomunicazioni (legge 229/1950 per facilitazioni di carriera del personale di gruppo C nel gruppo stesso).

« Per le susposte considerazioni, il sottoscritto non ritiene opportuno predisporre un disegno di legge nel senso indicato ».

Il Ministro
CAMPILLI.

GRILLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere se intende fare ottenere al comune di Travedona-Monate (Varese), il contributo statale di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 589, per la sistemazione dell'edificio scolastico ». (5437).

RISPOSTA. — « Nel programma esecutivo delle opere da ammettere nell'esercizio finanziario 1950-51 ai benefici di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 589, è stata compresa la esecuzione dei lavori di ampliamento dell'edificio ad uso delle scuole elementari del comune di Travedona-Monate per una spesa prevista di lire 6.200.000.

« Di tale concessione è stata data notizia al comune interessato con ministeriale n. 2566 del 12 aprile 1951.

« Il decreto di formale concessione del contributo erariale e di approvazione del progetto dell'opera da eseguire, potrà essere emesso non appena il comune predetto avrà trasmesso i documenti che gli sono stati ri-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 3 LUGLIO 1951

chiesti con la ministeriale stessa, unitamente al progetto completato in conformità delle istruzioni contenute in detta ministeriale».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

GRILLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere se intenda accordare al comune di Cardano al Campo (Varese) i contributi di cui agli articoli 8 e 3 della legge 3 agosto 1949, n. 589, per la costruzione di una scuola rurale in una frazione dello stesso comune e per la costruzione di opere di fognatura ». (5439).

RISPOSTA. — « La costruzione della fognatura del comune di Cardano al Campo (Varese) non è stata compresa nel programma esecutivo delle opere ammesse ai benefici della legge 3 agosto 1949, n. 589, per il corrente esercizio, dato che i fondi in bilancio, assai limitati in rapporto alle numerosissime richieste pervenute ai sensi della detta legge, sono stati assorbiti dalle opere più urgenti ed indispensabili e di limitato importo.

« Comunque la richiesta del predetto comune di Cardano al Campo (Varese) sarà tenuta presente in sede di formazione dei prossimi programmi esecutivi ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

GRILLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere se intenda fare ottenere al comune di Sesto Calende (Varese) il contributo di Stato previsto dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, per la costruzione di un edificio scolastico da servire per i tre corsi di avviamento professionale di Stato.

« La costruzione di detto edificio scolastico è oltremodo necessaria, se si tiene conto che a quella scuola di avviamento convengono allievi di numerosi comuni della plaga e perfino della vicina provincia di Novara e che attualmente i corsi vengono tenuti in aule sparse nel palazzo municipale e nell'edificio delle scuole elementari ». (5440).

RISPOSTA. — « I lavori relativi alla costruzione dell'edificio scolastico da servire per i tre corsi di avviamento professionale nel comune di Sesto Calende (Varese) per i quali il comune stesso ha chiesto il contributo dello Stato ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, non sono stati finora compresi nei programmi esecutivi delle opere da ammettere a fruizione dei benefici di cui alla legge stessa a causa delle limitate disponibilità di bilancio.

« Tale domanda è però tenuta presente per essere riesaminata in concorso con le numerose altre dirette a conseguire gli stessi benefici e compatibilmente con le disponibilità di fondi, in sede di compilazione dei programmi da effettuarsi in avvenire in applicazione della legge stessa ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

GUADALUPI. — *Ai Ministri della difesa e dell'interno.* — « Per conoscere da ognuno di essi — secondo la rispettiva competenza — quanto segue:

1°) quanti ufficiali sono stati promossi ai sensi della legge 10 agosto 1950, n. 668 (*Gazzetta Ufficiale* n. 204, del 6 novembre 1950) relativa a: « Promozione straordinaria per benemeritenze di istituto da conferire agli ufficiali dell'Arma dei carabinieri che abbiano fatto parte del Comando forze repressione banditismo »;

2°) quanti militari hanno ricevuto ricompense al valor militare per aver partecipato alle operazioni contro il banditismo in Sicilia, prima e dopo la istituzione e lo scioglimento del Comando forze repressione banditismo;

3°) quanti carabinieri e sottufficiali, che hanno prestato servizio alle dipendenze del Comando forze repressione banditismo, siano stati smobilitati e lasciati senza occupazione o lavoro.

« L'interrogante chiede che sia data precisa risposta alle tre istanze, con indicazioni dettagliate ed attuali ». (5313).

RISPOSTA. — « 1. — Un solo ufficiale (colonnello Luca Ugo, adesso generale di brigata) ha finora conseguito « promozione straordinaria » ai sensi della legge 10 agosto 1950, n. 668, e precisamente per meriti acquisiti nel periodo 26 agosto 1949-23 marzo 1950.

« Sono però tuttora in corso proposte di « promozione straordinaria per benemeritenze d'istituto » formulate nei confronti di cinque ufficiali dell'Arma dei carabinieri (un maggiore, un capitano e tre subalterni) che fecero parte del Comando forze repressione banditismo.

« 2. — Per atti di valore compiuti da militari dell'Arma dei carabinieri nella lotta contro il banditismo in Sicilia sono state concesse:

a) *prima della istituzione del C.F.R.B.* (a partire dal 1° gennaio 1946):

13 promozioni di sottufficiali e militari di truppa per « benemeritenze d'istituto »;

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 3 LUGLIO 1951

20 medaglie d'argento al valor militare (di cui 12 « alla memoria »);

25 medaglie di bronzo al valor militare (di cui 4 « alla memoria »);

7 croci al valor militare;

b) dopo la istituzione (27 agosto 1949) e lo scioglimento (10 luglio 1950) del C.F.R.B.:

15 promozioni di sottufficiali e militari di truppa per « benemerenze d'istituto ».

« Sono state inoltre formulate le seguenti proposte:

prima della istituzione del C.F.R.B. (a partire sempre dal 1° gennaio 1946):

2 per promozione straordinaria di carabinieri per « benemerenze d'istituto »;

8 per medaglia d'argento al valore militare (di cui 4 « alla memoria »);

5 per medaglia di bronzo al valore militare;

8 per croci al valor militare;

dopo la istituzione del C.F.R.B.:

1 per nomina di sottufficiale a sottotenente in servizio permanente effettivo;

24 per promozione straordinaria di sottufficiali e militari di truppa per « benemerenze d'istituto »;

4 per medaglia d'argento al valor militare (di cui 2 nei confronti di militari dell'Arma territoriale);

1 per medaglia di bronzo al valor militare (« alla memoria » di un sottufficiale dell'Arma territoriale).

« 3. — I militari che prestarono servizio alle dipendenze del C.F.R.B. furono restituiti alle legioni dopo lo scioglimento dello speciale reparto (10 luglio 1950). Di essi sono stati, in seguito, congedati:

9 fra carabinieri e appuntati (in esito a loro domanda);

14 sottufficiali e 33 militari di truppa richiamati o trattenuti (in seguito a provvedimento di carattere generale adottato sotto la data del 15 aprile 1951 in applicazione della legge 29 marzo 1951, n. 210) ».

Il Ministro
PACCIARDI.

GULLO. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere in forza di quale norma di legge le varie questure della Repubblica hanno diffidato « i proprietari e gerenti di teatri, cinematografi, sale e locali di pubblico spettacolo a non cedere in uso, neanche temporaneo, i locali stessi per comizi o manifestazioni di qualsiasi genere, senza aver ottenuto il nulla-osta da chiedere almeno tre giorni prima.

« E per conoscere ancora in forza di quale altra legge alcuni questori impongono l'obbligo del preavviso anche per le riunioni da tenere in luoghi aperti al pubblico.

« E per sapere, infine, se l'onorevole Ministro non ritenga che con tali misure si viene ad annullare o per lo meno a menomare gravemente il diritto di riunione così come disciplinato dalla Costituzione ». (Già orale 2124).

RISPOSTA. — « Le disposizioni impartite dai questori si limitano a ricordare che, senza il preventivo nulla-osta dell'autorità di pubblica sicurezza, i locali adibiti ad uso di pubblico spettacolo non possono essere destinati ad uso diverso da quello previsto nella licenza di polizia.

« Tale obbligo che incombe ai gestori dei locali di pubblico spettacolo è, come noto, diretto ai fini della tutela della pubblica incolumità ed in relazione ai superaffollamenti che si notano con frequenza in tali riunioni, con ingombro delle uscite normali e di sicurezza e con possibili gravi conseguenze, in caso di incidenti diversi.

« La disposizione ricordata è, ad avviso del Ministero, pienamente legittima ai termini dell'articolo 9 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, che dà la facoltà di stabilire nelle licenze di polizia tutte quelle prescrizioni e condizioni che si ritengono necessarie nel pubblico interesse, e per il principio di carattere generale che i locali, per il cui funzionamento è stata rilasciata una licenza di polizia, non possono essere adibiti a scopi diversi da quelli previsti nella relativa autorizzazione.

« Essa deve ritenersi, altresì, opportuna per i pericoli all'incolumità pubblica che potrebbero determinarsi — in occasione di tali riunioni — in locali costruiti ed attrezzati per finalità e capacità ben specificate e che sono sottoposti alla vigilanza ed a verifiche periodiche di apposite commissioni tecniche, che determinano anche i limiti di affollamento nonché quelle altre disposizioni tecniche che si rendessero necessarie.

« Per quanto riguarda la seconda parte dell'interrogazione non risulta a questo Ministero che « alcuni questori impongono l'obbligo del preavviso per le riunioni in luoghi aperti al pubblico ».

« Sarebbe, pertanto, necessario che si facesse qualche precisazione, per poter disporre gli eventuali interventi ».

Il Ministro
SCELBA.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 3 LUGLIO 1951

LACONI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per sapere se corrisponde a verità che il Ministero della giustizia non ha finora rimborsate le spese sostenute dal comune di Bosa (Nuoro) per le carceri mandamentali, ponendo così il comune nella condizione di non poter corrispondere l'indennità di presenza al personale carcerario ». (5377).

RISPOSTA. — « In merito si comunica che il Ministero di grazia e giustizia corrisponde tuttora al comune di Bosa per il servizio delle carceri mandamentali il contributo annuo di lire 750, fissato dalla tabella C allegata alla legge 29 novembre 1941, n. 1405.

« Il Ministero, in applicazione all'articolo 15, lettera B di tale legge, può disporre un aumento del contributo qualora, però, in conformità di disposizioni di massima concrete dal Ministero del tesoro, il comune abbia iscritto all'entrata dei propri bilanci annuali, a titolo di maggiore contributo da parte del Ministero di grazia e giustizia, una somma corrispondente alla maggiore spesa prevista per il servizio delle carceri mandamentali.

« Al fine di concedere l'aumento di contributo, richiesto dal comune di Bosa con lettera del 20 aprile 1951, n. 225, il Ministero della giustizia, con foglio del 4 giugno 1951, n. 264379/105.2, ha invitato il predetto comune a fornire, con l'opportuna documentazione, la prova sopracitata.

« È d'uopo far rilevare, però, che per l'articolo 4 della ripetuta legge 29 novembre 1941, i custodi delle carceri mandamentali sono salariati comunali, aventi conseguentemente diritto al trattamento economico che il comune fa a tutti i propri dipendenti salariati di ruolo, e che, pertanto, il comune di Bosa non può subordinare la corresponsione dell'indennità di presenza, dovuta al custode di quelle carceri mandamentali, al rimborso della spesa da parte dello Stato ».

Il Sottosegretario di Stato
TOSATO.

LATORRE. — *Ai Ministri della difesa e di grazia e giustizia.* — « Per sapere se è conforme alla disciplina vigente negli stabilimenti militari e nella giustizia della Repubblica italiana, che i dirigenti della sottodivisione del munizionamento (Marimuni Buffoluto) di Taranto, mantengano ancora in servizio il magazzino della polveriera sud di quello stabilimento, Ripieno Vincenzo, che il 3 febbraio 1951, fu sorpreso dall'Arma dei carabinieri di guardia all'uscita della fabbrica,

nell'atto in cui tentava di uscire clandestinamente una determinata quantità di lega di piombo, che in seguito ad accertamenti esperiti fu assodato che, a varie riprese, ne aveva già asportato 120 chilogrammi, mentre per altri casi, forse perché trattavasi di militanti di altri partiti diversi da quello del Ripieno, oltre all'arresto, si procedette all'immediato licenziamento ». (4596).

RISPOSTA. — « Il salariato Ripieno Vincenzo, dipendente da Marimuni Buffoluto, è stato denunciato a piede libero al procuratore della Repubblica il 30 gennaio 1951 per furto aggravato in danno dell'Amministrazione militare marittima (furto a più riprese di circa chilogrammi 120 di lega d'antimonio di piombo).

« Il Ripieno è stato allontanato dal servizio in attesa dell'esito del procedimento penale iniziato a suo carico ».

Il Ministro della difesa
PACCIARDI.

LOZZA. — *Al Ministro della difesa.* — « Per sapere se non sia d'avviso di revocare la sospensiva di cui è argomento la disposizione ministeriale n. 4351/0, del 30 gennaio 1947, riferita ai cittadini italiani militarizzati per il periodo di prigionia trascorso fuori dai territori di colonizzazione italiana ». (5261).

RISPOSTA. — « Le « Istruzioni circa l'esame della posizione del personale già in servizio nei territori dell'Africa Orientale Italiana », dinamate con la circolare citata, n. 4352/0 del 30 gennaio 1947, facevano — alla lettera G — riserva di disposizioni per quanto si riferiva ai militarizzati dipendenti da ditte ed organizzazioni private incaricate, in quel territorio, di servizi connessi alle operazioni militari.

« Al riguardo veniva precisato che, in attesa dell'emanazione delle disposizioni sopraccennate, al personale in parola non poteva essere attribuito dall'Amministrazione militare, in via provvisoria ed a titolo di anticipo, alcun assegno.

« Allo scopo di disciplinare il trattamento economico del personale civile militarizzato delle ditte che svolsero attività connesse alle operazioni militari (comprese quindi quelle che operarono in Africa Orientale Italiana) è stato predisposto da tempo apposito schema di disegno di legge che, dopo laboriose trattative col Tesoro, è ormai definito nel suo testo, e avrà corso non appena saranno reperite, a carico del prossimo esercizio, le somme neces-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 3 LUGLIO 1951

sarie per la copertura dell'onere finanziario derivante dall'attuazione del provvedimento.

« Fino a quando non sarà stato approvato dal Parlamento il suddetto schema di provvedimento legislativo, l'Amministrazione della difesa non ravvisa la possibilità di revocare la « sospensiva » alla quale si fa riferimento ».

Il Ministro
PACCIARDI.

MAROTTA. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere i motivi che impediscono la pubblicazione della graduatoria definitiva del concorso per titoli a 283 posti di alunno d'ordine presso il Ministero e le Intendenze di finanza, bandito sin dal 1947, e per conoscere se non ritenga necessario intervenire perché siano rimosse le ingiustificate remore sinora poste, in maniera da soddisfare la spiegabile ansia dei probabili vincitori ». (5417).

RISPOSTA. — « La graduatoria relativa al concorso per titoli a 283 posti di alunno in prova nel ruolo del personale d'ordine del Ministero e delle Intendenze di finanza, bandito con decreto ministeriale del 20 ottobre 1946 ed inserito nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 5, del 9 gennaio 1947, è stata approvata in data 23 febbraio 1951 e trasmessa il 26 dello stesso mese agli organi di controllo per quanto di loro competenza.

« La Corte dei conti, però, prima di ammettere a registrazione il provvedimento anzidetto, ha chiesto chiarimenti su alcune posizioni individuali dei candidati, nonché sul criterio seguito dalla Amministrazione nella designazione dei vincitori che, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, rivestano la qualifica di personale non di ruolo alle dipendenze dello Stato con non meno di due anni di ininterrotto e lodevole servizio.

« La graduatoria è stata restituita, con i chiarimenti richiesti, alla Corte dei conti e si ha motivo di ritenere che sarà quanto prima registrata ».

Il Ministro
VANONI.

MARTINO GAETANO. — *All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — « Per sapere quali ragioni hanno determinato l'improvvisa smobilitazione del preventorio di Druogno, avvenuta in condizioni quasi inumane, con pericolo e danno per la salute dei numerosi bambini ivi ricoverati; e per sa-

pere se non ritenga opportuno adottare provvedimenti per il ripristino del preventorio alle dirette dipendenze dello Stato ». (5267).

RISPOSTA. — « La colonia di Druogno sorta nell'anteguerra a totale spesa di tutti i comuni della provincia di Novara, dopo alterne vicende dipendenti dalla guerra veniva nel 1946 in possesso di fatto della Croce Rossa svizzera che la utilizzò per istituirvi un preventorio.

« Il preventorio passò successivamente in gestione alla Croce Rossa Italiana, che gli diede un carattere nazionale, facendovi affluire bambini da tutto il territorio della Repubblica e in particolare dall'Italia centrale.

« Le Amministrazioni comunali del Novarese proprietarie del fabbricato, hanno sempre vivamente insistito per ottenere la restituzione dell'immobile, nel desiderio di destinarlo — come originariamente previsto — a colonia di vacanza per i bimbi della provincia.

« La Croce Rossa, che aveva sempre resistito alle richieste di dette Amministrazioni, proponendo loro varie soluzioni, peraltro mai accettate, si è però recentemente assicurata la disponibilità di un fabbricato idoneo per l'impianto di un preventorio ad Arcidosso in provincia di Grosseto ed ha allora ceduto alle insistenti richieste di cui sopra, promettendo la restituzione dell'immobile in tempo per l'organizzazione dei consueti turni di colonie estive.

« Pertanto, per mantenere tale impegno e non essendo ancora definitivamente sistemato il preventorio di Arcidosso, la Croce Rossa ha provveduto a trasferire temporaneamente in altre località e principalmente ad Enego i bambini per cui è risultata necessaria la continuazione del ricovero.

« Non risulta, comunque, a questo ufficio che si siano effettivamente verificati inconvenienti degni di rilievo.

« Questo Alto Commissariato d'altra parte fa presente che è già intervenuto presso le Amministrazioni comunali uscenti perché l'istituto di Druogno, pur presentando il fabbricato qualche deficienza, continuasse a funzionare come preventorio, ma esse sono state irremovibili.

« Al riguardo si può comunque assicurare che ulteriori passi verranno effettuati presso le nuove amministrazioni comunali al fine di ottenere un riesame delle determinazioni adottate in precedenza ».

L'Alto Commissario
COTELLESA.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 3 LUGLIO 1951

MICELI E SURACI. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere se — in considerazione della soppressione prevista dal nuovo orario ferroviario del treno diretto n. 99 da Napoli a Reggio Calabria, che fermava alle ore 5,29 presso la stazione di Joppolo — per venire incontro alle esigenze degli impiegati, operai e studenti di Joppolo, i quali per poter raggiungere Messina nelle ore del mattino hanno sempre, dal 1927, fruito di una fermata ferroviaria mattutina nella loro stazione, non intenda disporre che il nuovo treno diretto n. 85, transitante dalla stazione di Joppolo alle ore 5,57 senza fermata, fermi alla stazione di Joppolo sulla linea Napoli-Reggio Calabria ». (5316).

RISPOSTA. — « Con il nuovo orario attivato dal 20 giugno 1951 la impostazione dei treni sulla linea Roma-Napoli-Reggio Calabria con la effettuazione dei nuovi treni direttissimi 903 e 904 ha portato di conseguenza alla soppressione dei treni 99 e 90.

« Al treno 85 non si sono potute concedere però tutte le fermate che aveva il treno 99, fra le quali quella di Joppolo, come richiesto, in quanto non potendo il treno stesso partire da Roma prima dell'ora stabilita, sia per dare ai viaggiatori una comoda ora di partenza, sia per non abbandonare la importante coincidenza col treno 31 proveniente da Milano, con la percorrenza del cessato treno 99, si sarebbe arrivati troppo tardi a Villa San Giovanni ed a Messina. Ciò mentre avrebbe portato un danno ai viaggiatori a lungo percorso diretti in Sicilia, non sarebbe stato di nessuna utilità per i viaggiatori locali che non sarebbero comunque potuti arrivare a Messina in tempo per l'orario degli uffici e delle scuole.

« Comunque per venire incontro al desiderio espresso è allo studio la possibilità di prolungare fino a Sant'Eufemia l'accelerato 4721 Nicotera-Reggio Centrale, mediante il quale anche i viaggiatori della località fra Sant'Eufemia e Nicotera, compresa quindi Joppolo, potranno arrivare a Reggio alle 7,33 ed a Messina alle 7,45 ».

Il Ministro
CAMPILLI.

MICHELI. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere se risulti al vero che gli orari sulla Ferrovia centrale umbra a datare dal 20 giugno 1951 verrebbero modificati in modo tale da recare discapito ai numerosi lavoratori che usufruiscono di tale linea per recarsi al lavoro nei vari stabilimenti di Terni.

« Infatti sembrerebbe che la corsa delle 6,35, in partenza da Terni, verrebbe anticipata alle ore 6, impedendo quindi agli operai che terminano il lavoro a tale ora, di poter usufruire di questa corsa.

« Inoltre sembra altresì che si voglia istituire una nuova corsa Terni-Aquasparta in partenza alle 7,35 della quale i lavoratori non potranno usufruire.

« Se tali notizie risultano al vero, si chiede a nome di centinaia di viaggiatori che venga mantenuto l'attuale orario e cioè in partenza da Terni per Todi alle 6,35 e gli arrivi a Terni alle 5,10, 13,5 e 21,5, in perfetta concordanza con i turni di lavoro dei vari stabilimenti.

« Si chiede, infine, di conoscere quali provvedimenti la Società interessata abbia intenzione di prendere allo scopo di migliorare l'insufficiente e inadatto materiale rotabile, nonché i vari servizi che lasciano alquanto a desiderare ». (5338).

RISPOSTA. — « Al riguardo si pregia comunicare che le recenti variazioni di orario della Ferrovia centrale umbra sono state effettuate a seguito delle precise richieste della Camera del lavoro di Terni.

« In particolare si osserva che mentre la partenza da Terni del treno 22 è stata anticipata dalle ore 6,35 alle ore 6, al fine di assicurare le coincidenze con i treni delle ferrovie dello Stato, è stato anche provveduto, per il trasporto degli operai il cui turno di lavoro termina alle ore 6, ad anticipare dalle ore 7,15 alle ore 6,30 la partenza del treno merci Terni-Todi, effettuando con esso anche servizio viaggiatori.

« Il treno locale Terni-Aquasparta, in partenza da Terni alle ore 7,30 serve altre correnti di traffico.

« Con i nuovi orari di cui sopra è stato mantenuto l'orario dei treni in arrivo a Terni precisamente alle 4,57, 13,3 e 21,16, in concordanza con i turni di lavoro dei vari stabilimenti.

« Per quanto riguarda poi il materiale rotabile, si fa presente che la Società, nei limiti della possibilità, sta provvedendo ad un graduale rinnovamento del materiale stesso ».

Il Ministro
CAMPILLI.

MIEVILLE. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere se non ritenga di esaminare la possibilità di una fermata dei rapidi Roma-Milano a Parma ». (5307).

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 3 LUGLIO 1951

RISPOSTA. — « I treni rapidi fra Milano e Roma hanno il precipuo scopo di allacciare, il più celermente possibile, le città capoluogo di regione di Milano, Bologna, Firenze e Roma senza fermate intermedie, ad eccezione dei treni R. 521 ed R. 522 che fermano a Piacenza soltanto in relazione alle coincidenze con Genova e Torino, per le comunicazioni di queste due ultime città con Bologna, e per il primo anche con Ancona, con la quale esistono notevoli interessi commerciali, e dei treni R. 33 ed R. 30 che hanno prevista la fermata a Chiusi per il solo periodo estivo per agevolare i viaggiatori affluenti alle Terme di Chianciano.

« L'assegnazione di nuove fermate, poiché il provvedimento non potrebbe essere limitato soltanto a Parma, in quanto la richiesta è stata già avanzata da altre anche importanti località della linea con esito negativo, ed altre potrebbero essere indotte ad avanzarla, pregiudicherebbe sensibilmente la regolarità di marcia dei rapidi stessi e soprattutto andrebbe a discapito di quella celerità per la quale essi sono appunto graditi al pubblico, venendo meno, di conseguenza, alla reale funzione per la quale vennero istituiti.

« Non riesce pertanto possibile soddisfare la richiesta. Si fa ad ogni modo rilevare che i rapidi in questione sono in genere affiancati, a distanze relativamente brevi, da treni che ne consentono la utilizzazione anche da località intermedie, sia pure col disagio del transito a Bologna ».

Il Ministro
CAMPILLI.

MONTICELLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere la data d'inizio dei lavori di captazione dalle sorgenti del Fiora delle acque necessarie per provvedere all'approvvigionamento idrico dei comuni e delle zone di bonifica della Maremma Toscana, in base al finanziamento dichiarato disponibile di lire 19.415.000, in quanto, malgrado la dichiarazione di disponibilità data dal Ministro dei lavori pubblici in risposta alla precedente interrogazione, n. 4257 del 12 gennaio 1951, gli enti interessati non hanno avuto concrete istruzioni circa la materiale disponibilità delle somme impegnate ». (4776).

RISPOSTA. — « Non è possibile precisare attualmente la data in cui potranno avere inizio i lavori di captazione dalle sorgenti del Fiora delle acque necessarie per approvvigionare di acqua i comuni e le zone di bonifica della Maremma Toscana. Infatti per i lavori di costruzione dell'acquedotto consorziale del Fio-

ra, compresi nel programma delle opere da finanziare ai sensi della legge 10 agosto 1950, n. 647, per il complessivo importo di lire 8 miliardi, in base ad un progetto di larga massima è previsto un gruppo di opere più urgenti per una spesa di lire 1 miliardo.

« Il Consorzio ha già predisposto due progetti di stralcio per l'importo rispettivo di lire 50.000.000 e di lire 150.000.000. Poiché però si è constatato che i due progetti anzidetti non avevano un carattere funzionale sono stati recentemente restituiti perché siano raggruppati in un unico elaborato nel quale saranno comprese anche le opere relative al completamento dei lavori di captazione per un importo di lire 19.415.000, comprendenti la quota per la parte urbana e quella per la parte rurale.

« Non appena quest'ultimo elaborato sarà predisposto secondo i suggerimenti dati e restituito al Ministero, si farà luogo agli ulteriori adempimenti di approvazione, ove nulla osti ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

MORO ALDO. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare a carico dei dirigenti gli uffici amministrativi dell'Ospedale militare Celio, il quale ente militare ha lasciato inevase le sei richieste del Ministero del tesoro (Pensioni di guerra) dal 1949 ad oggi circa l'invio delle cartelle cliniche dell'ex militare D'Ambrosio Michele.

« In conseguenza di tale inadempimento la pratica di pensione del D'Ambrosio è ferma da oltre due anni ». (5229).

RISPOSTA. — « Si informa che nei riguardi dell'ex militare D'Ambrosio Michele di Giuseppe, classe 1923, risulta pervenuta all'Ospedale militare di Roma, da parte del Ministero del tesoro (Direzione generale pensioni di guerra), una sola richiesta di copia di atti sanitari.

« Tale richiesta, formulata con foglio numero 232945 del 16 febbraio 1951 e pervenuta al predetto ospedale il 27 stesso mese, è stata evasa con foglio n. 1033/25 del 5 maggio 1951, con il quale è stata trasmessa alla cennata Direzione generale pensioni di guerra la copia dell'esito di osservazione cui l'ex militare di che trattasi fu a suo tempo sottoposto.

« Al riguardo, si ritiene opportuno far presente che mentre il Ministero del tesoro nel formulare le proprie richieste di atti sanitari è solito indicare sulla testata del foglio gli

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 3 LUGLIO 1951

estremi della precedente lettera, precisando anche il numero dei solleciti, ove effettuati, il citato foglio n. 232945 non porta alcuna indicazione né di lettere precedenti né di solleciti.

« Per quanto concerne poi il lieve ritardo con il quale — in rapporto all'articolo 1 della circolare 240 G. M. 1948 che prescrive un termine di 60 giorni per l'invio al Tesoro, da parte degli Enti militari, degli atti sanitari richiesti — l'Ospedale militare di Roma ha trasmesso il cennato documento, si fa presente che tale ritardo è dovuto al fatto che l'ospedale in parola con lo scarso personale di cui dispone deve provvedere ad evadere una media giornaliera di circa 400 richieste di copie di atti sanitari che ad esso pervengono dal Tesoro, dai suoi organi dipendenti e dagli stessi interessati ».

Il Ministro
PACCIARDI.

PETRONE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per sapere se non ritenga doveroso, per un elementare rispetto alla volontà del Parlamento già definitivamente manifestatasi, pubblicare il bando di concorso ad uditore giudiziario, che dicesi pronto per la pubblicazione, non prima della entrata in vigore della legge « Distinzione dei magistrati secondo le funzioni e trattamento economico della magistratura »; diversamente si verrebbero ad eludere le disposizioni dell'articolo 7 della legge predetta, che stabilisce nuovi requisiti per l'ammissione ai pubblici concorsi per la magistratura ». (5363).

RISPOSTA. — « La questione deve ritenersi ormai superata poiché, com'è noto, la legge sulla « Distinzione dei magistrati secondo le funzioni e trattamento economico della Magistratura » è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 giugno 1951, n. 133 ».

*Il Sottosegretario di Stato
per la grazia e giustizia*
TOSATO.

PETRONE. — *Al Ministro della difesa.* — « Per sapere se non ritenga che la seguente motivazione della medaglia di bronzo al valor militare concessa alla memoria del maggiore di cavalleria in servizio permanente effettivo, partigiano combattente, Casaburi Marx fu Alfonso da Salerno (decreto 19 maggio 1950, registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 1950 e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 15 maggio 1951) comporti la concessione di una più alta decorazione: « collaboratore di una missione militare operante in territorio

occupato dal nemico, si prodigava con assoluta dedizione e grande rendimento all'attività informativa. Sospettato, arrestato e sottoposto a sevizie, manteneva fiero ed esemplare contegno. Tradotto a Bolzano, sacrificava la vita nei giorni della liberazione nel generoso tentativo di sottrarre degli inermi alla furia del nemico in fuga. — Zone di Parma e di Bolzano, marzo 1944-29 aprile 1945 » e se non voglia pertanto tramutare la medaglia di bronzo almeno in medaglia d'argento alla memoria del prode ufficiale ». (5364).

RISPOSTA. — « Poiché, in materia, è prevalente la competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si ha l'onore di rispondere che, a mente del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, spetta alla « Commissione di secondo grado per l'esame dei ricorsi e la concessione di ricompense al valor militare ai partigiani », di attribuire ricompense al valor militare ai partigiani e di determinarne il grado.

« Poiché il quesito investe la sostanza e non la forma del provvedimento, si ha l'onore di precisare che le determinazioni della predetta Commissione di secondo grado, ai sensi dell'articolo 5 della predetta legge, sono inappellabili. Le determinazioni medesime sono soggette a gravame per soli vizi di forma ».

*Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio*
MARTINO.

POLANO. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere se esista un progetto per la costruzione della linea ferroviaria a scartamento ridotto Martis-Chilivani per collegare tra loro la linea Sassari-Tempio con quella Chilivani-Ozieri-Tirso, onde dare la necessaria organicità alla maggior parte della rete secondaria a scartamento ridotto della Sardegna. In caso affermativo il sottoscritto chiede di conoscere quale spesa richieda la costruzione della linea Martis-Chilivani e se non ritenga di poter includere un primo stanziamento per detta costruzione nello stato di previsione per l'esercizio 1951-52 ». (5330).

RISPOSTA. — « Nessuna domanda di concessione è stata recentemente presentata per la costruzione di una ferrovia che da Martis raggiunga Chilivani.

« Progetti e domande di concessione erano stati presentati nel 1931, ma a tali domande non fu allora possibile dar corso per difficoltà di bilancio.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 3 LUGLIO 1951.

« Il costo della sola costruzione della ferrovia, allora previsto in circa 23 milioni, supererebbe oggi, di certo, il miliardo di lire, e a detta spesa sarebbe da aggiungere quella per l'occorrente materiale rotabile.

« E poiché le difficoltà di bilancio sussistono ancora oggi, attesi i forti oneri che l'Amministrazione governativa sostiene e deve sostenere per la ricostruzione delle ferrovie preesistenti, distrutte o danneggiate per eventi di guerra, è difficile che il Tesoro — ove una domanda di concessione venisse nuovamente proposta — possa dare il suo assenso al finanziamento della spesa necessaria ».

Il Ministro
CAMPILLI

SAMMARTINO. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per sapere — a conoscenza delle ragioni che hanno creato vivo malcontento nelle popolazioni dei comuni di Castellino sul Biferno, Lucito, Castelbottaccio, Lupara, Civitacampomariano e Petrella Tifernina a causa della soppressione delle fermate dei treni 670, il 2628, il 2629, l'AT.673 e l'AT.680 alla stazione di Castellino sul Biferno, lungo la linea Campobasso-Termoli — se non intenda disporre la revoca di tale provvedimento, che aggiunge nuovo disagio ai tanti cui sono costrette le popolazioni del Molise interessate ». (5414).

RISPOSTA. — « Con il nuovo orario attivato dal 20 maggio 1951 il numero delle fermate assegnate alla stazione di Castellino sul Biferno della linea Campobasso-Termoli è rimasto invariato rispetto al precedente orario. Unica modificazione apportata è la soppressione della fermata del treno AT.670, ora in transito dalla predetta località alle ore 6,2, sostituita però dalla fermata assegnata al successivo treno AT.672, in partenza alle ore 7,28, provvedimento adottato su richiesta della Camera di commercio di Campobasso, per evitare una partenza troppo mattutina dalla località in questione.

« Pertanto mentre non si può evidentemente parlare di soppressione di fermate, si fa presente che non è il caso di concederne altre dato lo scarso movimento viaggiatori e l'andamento economico del tutto passivo della località ».

Il Ministro
CAMPILLI.

SEMERARO SANTO. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per sapere per quali motivi, a partire dal 20 maggio 1951, il treno partente

da Brindisi alle ore 18,25 e diretto a Napoli, non farà servizio viaggiatori che solo per Francavilla Fontana escludendo i viaggiatori dei comuni di Mesagne, Latiano ed Oria.

« Avendo tale fatto provocato un vivo malcontento nelle rispettive popolazioni, ed, in special modo, in quella di Mesagne, dove per giunta il detto treno ha una fermata obbligatoria per incrocio con altro treno diretto e più comodo per Napoli, l'interrogante chiede quali provvedimenti si intenda prendere per ovviare a tale inconveniente ». (5368).

RISPOSTA. — « L'impostazione del treno 820 col nuovo orario è stata lievemente modificata per mettere il treno stesso in coincidenza a Taranto col diretto 892/893 per Reggio Calabria allo scopo di realizzare un'ottima comunicazione da Lecce e da Brindisi con la Calabria e la Sicilia, insistentemente richiesta.

« Per assicurare tale coincidenza, considerata l'impossibilità di ritardare l'orario del treno 892/893, in quanto il posticipo in arrivo a Reggio Calabria avrebbe pregiudicato i proseguimenti per la Sicilia, si è reso necessario anticipare ed accelerare la marcia del citato 820, acceleramento che si è potuto ottenere solo con la soppressione di alcune fermate.

« Con l'anticipo di orario il treno stesso si è avvicinato al precedente treno accelerato 4854, che ferma in tutte le stazioni, si che i viaggiatori interessati delle località ove è stata soppressa la fermata del treno diretto possono egualmente utilizzarlo, col trasbordo a Taranto a poca distanza di tempo.

« Per quanto riguarda in particolare la fermata che il diretto ha per servizio a Mesagne, si osserva che le fermate di servizio sono soggette ad essere sopresse quando ne venga a mancare la necessità e pertanto non è possibile utilizzarle per servizio viaggiatori, servizio viaggiatori che, qualora venisse reso permanente, dovrebbe estendersi ad altre località di non minore importanza della linea, che reclamerebbero la fermata per ragioni di confronto ».

Il Ministro
CAMPILLI.

TANASCO. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per sapere se — in esecuzione del disposto dell'articolo 2 della legge 4 luglio 1950, n. 590, ed analogamente a quanto è stato provveduto con il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1951, n. 202 — intenda promuovere, entro il termine di un anno stabilito dalla legge medesima, la emanazione delle disposizioni necessarie per procedere alla liqui-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 3 LUGLIO 1951

dazione e corresponsione di un indennizzo ai cittadini italiani titolari di beni, diritti ed interessi situati nell'originario territorio della Jugoslavia, com'è previsto all'articolo 79 del Trattato di pace ». (5506).

RISPOSTA. — « La emanazione delle disposizioni necessarie per procedere alla liquidazione a corresponsione di un indennizzo ai cittadini italiani titolari di beni, diritti ed interessi situati in Jugoslavia e caduti sotto l'articolo 79 del Trattato di pace deve necessariamente essere preceduta dalla determinazione di quali siano tali beni.

« Tale determinazione è attualmente in corso sia per le normali vie diplomatiche che, parzialmente, attraverso la Delegazione italiana nella Commissione mista italo-jugoslava istituita ai sensi dell'articolo 3 dell'Accordo italo-jugoslavo del 23 maggio 1949 ed è da escludere che la determinazione stessa possa essere un fatto compiuto entro il 18 agosto 1951, termine di scadenza della delega di potere sancita dalla legge 4 luglio 1950, n. 590.

« Questo Ministero ha pertanto promosso l'emanazione di altra legge per prorogare congruamente il detto termine di scadenza della delega di poteri.

« Il disegno di legge relativo a tale ultima legge è stato trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'esame di competenza ».

Il Ministro
PELLA.

TROISI. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere se non ritenga necessario ed opportuno chiarire la portata dell'articolo 2 del decreto legislativo 29-marzo 1947, n. 177, che modificò il secondo comma dell'articolo 30 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, riguardante l'esenzione dall'imposta di consumo del vino destinato al consumo del produttore che sia manuale coltivatore del fondo. Ciò per evitare i numerosi reclami che vengono presentati avverso le interpretazioni restrittive, seguite troppo spesso dagli organi periferici e dalla stessa

commissione centrale della finanza locale, nel riconoscimento della qualifica di manuale coltivatore diretto ». (4889).

RISPOSTA. — « Allo scopo di chiarire la qualifica di manuale coltivatore, richiesta dall'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 1947, n. 177, per beneficiare della esenzione dalla imposta comunale di consumo sul vino destinato al consumo familiare del produttore, si comunica che il Ministero delle finanze nelle sue recenti decisioni si è uniformato al principio che l'anzidetta qualifica e la connessa esenzione siano da riconoscersi anche quando il produttore:

1°) oltre a coltivare manualmente il fondo di produzione del vino, eserciti anche attività estranee alla coltivazione anzidetta, e ciò in quanto non occorre che la coltivazione del fondo costituisca l'attività esclusiva del produttore;

2°) sia aiutato e sostituito — a causa delle sue condizioni di salute, di età o di altro impedimento — nei lavori inerenti alla coltivazione del fondo, dai membri della sua famiglia secolui conviventi, e ciò in quanto, a' sensi del secondo comma del menzionato articolo 2, l'esenzione in argomento compete anche per il vino destinato al consumo di tutti i membri della famiglia del produttore, secolui conviventi;

3°) ricorra all'opera integratrice di persone estranee alla sua famiglia (braccianti, eccetera) quando ciò dipenda dalla estensione del fondo, od avvenga durante il periodo della raccolta o comunque quando il lavoro dei familiari sia insufficiente ai bisogni della coltivazione;

4°) ricorra, a titolo di scambio di opere, all'opera di conoscenti ed amici, ai quali egli restituisca le giornate lavorative da essi prestatigli.

« Nei sensi suesposti è stata compilata circolare esplicativa, in corso di diramazione, che si allega in copia ».

Il Ministro
VANONI.